

Prof. Avv. Daniela Memmo
Ordinario di Diritto civile
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

PARERE

In relazione alle dichiarazioni pubbliche dell'On. Silvio Berlusconi relative alla prossima costituzione di un nuovo partito politico denominato Partito Repubblicano ed alla relative conseguenze giuridiche.

Il quesito in ordine alla paventata violazione di diritti fondamentali del Partito Repubblicano Italiano risulta fondato. La corrispondente tutela giuridica si articola come segue:

1) *diritto al nome ed azione di usurpazione* (artt.6 e 7 c.c.)

La denominazione Partito Repubblicano Italiano è il nome del partito politico, mentre il simbolo dell'Edera ne costituisce segno distintivo che integra il nome, allo scopo di identificazione del partito politico.

La dottrina e la giurisprudenza concordi estendono la protezione giuridica del nome delle persone fisiche alle denominazioni degli enti collettivi, ed in particolare dei partiti politici. La funzione di identificazione della persona o dell'ente collettivo (partito politico) è alla base del sistema di tutele previste dal codice civile. Nel caso specifico qui in discussione il **diritto al nome** va inteso come "diritto all'uso esclusivo del proprio nome". Tale diritto è protetto con l'**azione di usurpazione**, che spetta contro chi usi indebitamente il nome altrui, in maniera tale da recare pregiudizio al legittimo titolare (art.7 c.c.).

Il pericolo temuto, che giustifica la tutela in giudizio, è identificato in dottrina e giurisprudenza nel "rischio di confusione tra il titolare del nome e l'usurpatore". Nel caso specifico non vi è dubbio che la proposta denominazione Partito Repubblicano crei nei cittadini italiani confusione ed incertezza in ordine alla titolarità del nome Partito Repubblicano Italiano e legittimi pertanto le azioni in giudizio dirette a far cessare l'abuso.

La rilevanza costituzionale dell'interesse protetto (art. 2 Cost.) e la particolare gravità del comportamento lesivo determinano il peculiare alleggerimento del carico probatorio incombente sull'attore. Autorevole dottrina, infatti, confortata da giurisprudenza di Cassazione, sottolinea che "non occorre che l'attore provi di aver subito un danno; basta, se il nome è stato usurpato, che il fatto appaia suscettibile di recargli pregiudizio, anche non economico, ossia che sussista rischio di confusione tra il titolare del nome e l'usurpatore" (Galvano, *Trattato di Diritto civile*, 2009, I, p.158; per tutte Cass., n.11129/ 2003).

L'azione di usurpazione, esperibile dagli organi dirigenti del Partito Repubblicano Italiano, sulla base del citato art. 7 c.c. ("*La persona (...) che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali*") si articola nelle seguenti domande:

a) azione inibitoria diretta alla cessazione immediata del fatto lesivo;

b) azione di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per violazione del diritto al nome, inteso come diritto assoluto della personalità, con conseguente richiesta di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale).

2) *diritto all'identità personale, azione inibitoria e responsabilità per fatto illecito* (art.2043 c.c.)

La proposta costituzione di un Partito Repubblicano, sul modello dell'analogo soggetto politico statunitense, determina un gravissimo pericolo di confusione con **l'ispirazione ideale, la storia ed i programmi politici del Partito Repubblicano Italiano**. Indipendentemente dalle competizioni elettorali, l'insistente identificazione del costituendo partito politico con l'ordinamento statale a struttura repubblicana, se propagandato nella Repubblica Italiana, rischia di sottrarre al Partito Repubblicano Italiano il primato di partito centenario a cui risale l'iniziativa della nascita della Repubblica. Nulla di repubblicano, nel significato storico e costituzionale del termine, si riscontra nel modello del partito repubblicano statunitense. E pur tuttavia la confusione indotta dall'ambiguità della propaganda sferra un colpo gravissimo alla identità esclusiva del Partito Repubblicano Italiano.

Come prosecuzione ideale del diritto al nome, dottrina e giurisprudenza hanno individuato il **diritto all'identità personale**, esteso anche ai partiti politici ed inteso in questo caso come **'identità ideologica'**, come "diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convenzioni da lui non professate" (e per ravvisare il travisamento basterebbe a tal fine allegare e comparare la storia ed i programmi politici dei due soggetti politici messi a confronto). Il fondamento costituzionale di tale diritto della personalità si ravvisa nell'art. 2 Cost. e nella tutela in esso contenuta delle formazioni sociali, come i partiti politici, ove si svolge la personalità umana.

Nell'uso disinvolto e propagandistico del nome del Partito Repubblicano non mancano neppure gli estremi, per le ragioni appena suesposte, di una **lesione della reputazione e dell'onore**, il cui rilievo penale dipenderà dal comportamento del convenuto in giudizio e potrà in futuro anch'esso essere valutato dagli specialisti del settore.

La tutela giudiziaria contro la lesione del diritto all'identità personale si articola nelle seguenti domande:

a) **azione inibitoria cautelare di cessazione del comportamento lesivo;**

b) **azione di responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. per violazione del diritto all'identità personale**, inteso come diritto assoluto della personalità, con conseguente richiesta di risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale).

3) ***La denominazione Partito Repubblicano Italiano come segno distintivo dell'associazione, conflitti di titolarità e relativa tutela giuridica.***

La denominazione Partito Repubblicano Italiano, sia da sola, che associata al simbolo dell'Edera, rientra nel novero dei **segni distintivi** che svolgono una funzione assimilabile al nome, quali l'acronimo, il logo, il simbolo, gli emblemi e tutti quei particolari simboli o segni che abbiano anche solo attualmente un *valore identificativo*. I **conflitti di titolarità**, quali quello di cui ci si occupa nel caso qui in esame, possono risolversi essenzialmente sulla base della **priorità dell'uso**, che può essere direttamente fatta valere contro chiunque usi segni distintivi assimilabili o confondibili (la giurisprudenza costante ha chiarito che, con riferimento ai partiti politici, la tutela della denominazione di un partito politico è subordinata ai requisiti della non confondibilità, della novità e del pre-uso). Tuttavia la titolarità del nome e dei segni distintivi sarà meglio accertata alla stregua della **pubblicità data ai segni distintivi dell'impresa** dalle leggi speciali.